

REGOLAMENTO PER LO SMALTIMENTO DELLE CIME DI ORMEGGIO PORTO TURISTICO DI ANDORA

Art. 1 - Oggetto e finalità

1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e smaltimento delle cime di ormeggio abbandonate presso le banchine del Porto Turistico di Andora, al fine di garantire il decoro, la sicurezza e la corretta gestione ambientale dell'area portuale.

Art. 2 - Definizioni

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Cime di ormeggio: cavi e corde utilizzati per l'ormeggio delle unità da diporto;
- b) Assegnatario: titolare del diritto di ormeggio presso il posto barca;
- c) Direzione del Porto: l'ente gestore del porto turistico.

Art. 3 - Classificazione delle cime come rifiuto

3.1 Le cime di ormeggio, quando non più utilizzate o abbandonate, sono classificate come rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), con codice CER 20 01 11 (prodotti tessili).

3.2 Lo smaltimento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti speciali, attraverso operatori autorizzati.

Art. 4 - Procedura di gestione delle cime abbandonate

4.1 Al momento della partenza dell'unità da diporto dal posto barca assegnato, l'assegnatario è tenuto a rimuovere le proprie cime di ormeggio dalla banchina.

4.2 In caso di mancata rimozione, il personale portuale provvederà a:

- a) Raccogliere le cime abbandonate;
- b) Depositarle nell'apposito contenitore situato sulla banchina n. [X];
- c) Identificare le cime con un'etichetta riportante:
 - Nome dell'assegnatario del posto barca
 - Data e ora di deposito
 - Numero del posto barca

- Scadenza del termine per il ritiro

Art. 5 - Termini per il ritiro

5.1 Le cime depositate nel contenitore dedicato potranno essere ritirate dai legittimi proprietari entro e non oltre 72 ore dal momento del deposito.

5.2 Il ritiro dovrà essere effettuato negli orari di apertura dell'ufficio portuale, previa identificazione del proprietario.

Art. 6 - Smaltimento

6.1 Decorso il termine di 72 ore senza che sia avvenuto il ritiro, le cime si intenderanno definitivamente abbandonate.

6.2 La Direzione del Porto provvederà allo smaltimento delle cime abbandonate attraverso:

- a) Raccolta e separazione delle cime non ritirate;
- b) Conferimento a ditta specializzata e autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali;
- c) Registrazione dell'operazione di smaltimento nell'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti.

Art. 7 - Costi di smaltimento

7.1 I costi di smaltimento delle cime abbandonate saranno addebitati all'assegnatario del posto barca.

Art. 8 - Responsabilità

8.1 La Direzione del Porto non è responsabile per eventuali smarrimenti o danneggiamenti delle cime depositate nel contenitore dedicato.

Art. 9 - Sanzioni

9.1 L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Regolamento Generale del Porto.

Art. 10 - Entrata in vigore

10.1 Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web di A.M.A. S.r.l. Sezione Trasparenza.